

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SIGNORELLO, SPIGAROLI, FALCUCCI Franca, COPPOLA e DE VITO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1970

Assunzione del personale non di ruolo da parte delle Università e degli istituti universitari

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il personale insegnante e non insegnante di qualsiasi categoria e grado delle Università e degli istituti universitari statali appartiene ai ruoli degli impiegati civili dello Stato.

Conseguentemente le relative consistenze organiche sono stabilite per legge e possono essere modificate o aggiornate soltanto con leggi che, per forza di cose, sono emanate a lunghi intervalli di anni.

Durante questi intervalli è, pertanto, vietato alle Università di assumere personale non di ruolo in eccedenza agli organici (cfr. articolo 7 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, e articolo 34 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278, oltre ai divieti di carattere generale).

Tale disciplina, che mal si adatta alla natura delle Università e ai compiti che esse sono chiamate ad assolvere nell'attuale momento storico, potrebbe essere tollerabile se, come avviene nella maggior parte degli Stati esteri, per ciascuna Università, in pro-

porzione al servizio che può effettivamente essere reso, fosse definito il numero massimo accoglibile di studenti.

Invece le nostre leggi, sotto l'incalzare di altre ineludibili esigenze, da una parte hanno favorito l'afflusso alle Università di masse di studenti sempre più numerose, che hanno travalicato i coefficienti di incremento a suo tempo programmati, dall'altra hanno ampliato la sfera di servizi che le Università sono chiamate ad assolvere (cfr. da ultimo la legge 11 dicembre 1969, n. 910), senza aver prima escogitato un meccanismo che rendesse automatico l'adeguamento del binomio personale-servizi.

Le Università si trovano quindi a dover affrontare lo spiacevole dilemma:

o adottare provvedimenti di assunzione contro il divieto sancito dalla legge;

o sospendere o ridurre la prestazione di servizi (amministrativi, didattici, sanitari, assistenziali).

Nel primo caso gli amministratori sarebbero chiamati a rispondere personalmente, e ben pochi sono ora disposti a correre questo rischio, dopo che alcuni consigli di amministrazione sono stati, a tal riguardo, messi in mora.

Nel secondo caso sono da attendersi gravi ripercussioni: sospensioni di attività didattiche e scientifiche, con possibile chiusura di qualche Facoltà, sospensioni di esami, agitazioni, eccetera.

In tale situazione, e in attesa di una completa ed organica riforma giuridica, tecnica ed economica dell'ordinamento universitario, si rende assolutamente necessario dare alle attuali Università la possibilità di ade-

guare autonomamente le proprie strutture in relazione e in proporzione alle accresciute esigenze di funzionamento.

A tanto è inteso il presente disegno di legge (articolo unico) che non prevede oneri per lo Stato, in quanto le spese per il personale non di ruolo, nelle more dei periodici adeguamenti degli organici, sarebbero a carico delle attuali disponibilità dei singoli bilanci universitari.

Per motivi di equità, occorre dichiarare la sanatoria delle assunzioni effettuate anteriormente alla presentazione del disegno di legge in esame (secondo comma del predetto articolo unico).

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Nelle more dei periodici adeguamenti degli organici, le Università e gli istituti universitari sono autorizzati ad assumere contrattualmente, a carico dei rispettivi bilanci o di fondi di cui abbiano comunque la gestione, personale non di ruolo in relazione a comprovate necessità di funzionamento e in proporzione all'aumento della popolazione scolastica.

La disposizione di cui al precedente comma disciplina anche le assunzioni di personale non di ruolo effettuate fino al 31 luglio 1970.